

nella penale voglia dopo registrarsi, le spese relative debbono essere a carico del possessore del documento, senza rivalsa contro del debitore. Questa è una penalità maggiore che io ho creduto di aggiungere, appunto per porre sempre più la parte nell'obbligo, nella necessità, nella convenienza di registrare l'atto stesso.

Concludo dicendo che estendere la penalità per chi non registra gli atti parmi sia cosa opportuna, ma altrettanto sarebbe ingiusto l'annullare atti non giuridicamente fatti, perchè non sottoposti ad una formalità voluta dalla legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanminiatielli.

*(Non è presente.)*

In questo caso do facoltà di parlare all'onorevole Faro per lo svolgimento di questa proposta:

« Propongo la soppressione dell'articolo 11.

« Nel caso non venga ammessa la soppressione, o non siano accolti tutti gli altri emendamenti relativi a mantenere la efficacia legittima degli atti registrati o bollati tardivamente, mercè pagamento di una penale, e fosse ammesso l'articolo 11 del progetto, propongo la seguente aggiunta:

« Ben vero potranno registrarsi o bollarsi, ed essere prodotti e valutati in giudizio al solo fine di ripetere i valori che vi fossero dati. »

**FARO.** Signori, le gravi considerazioni già esposte hanno esaurita la materia nel senso di dimostrare doversi respingere l'articolo 11, ed io non farei che ripetere quanto, con vivace eloquenza, si è già detto. Eppure, senza venire a ripetizioni noiose, vorrei sottomettere alla Camera novelle considerazioni, che dimostrino maggiormente l'inutilità assoluta dell'articolo 11. Ed in vero si legge nella relazione che la maggioranza della Commissione non ha annuito al rispetto che la minoranza della medesima domandava per la legge civile, onde la validità intrinseca degli atti restasse sotto il governo della legislazione generale. E ciò sapete perchè? Per evitare le frodi.

Nel testo della relazione che giustifica l'articolo 11 si dichiara però che non si commina la nullità delle stipulazioni. Dunque è stato proposto un articolo nel quale i redattori dichiarano che intesero sancire l'inesperibilità del chirografo, ma non pronunziare la nullità della stipulazione. Così un atto ha validità intrinseca secondo la legge generale, ma sarebbe inespertibile secondo la legge fiscale.

Il giudice, i tribunali come applicheranno quest'articolo? Diranno: mi presentate un chirografo, mi presentate un atto che la legge mi dice essere inespertibile; però gli autori del progetto hanno detto che non hanno comminata la nullità della stipulazione del contratto che vi si contiene. Che farà il giudice? Da un canto è inespertibile il documento, da un altro canto deve tenere valida e non mai nulla la stipulazione.

Io domando: quale sarà il responso della giurispru-

denza in questo caso? Sarebbe necessario ricorrere alla vetustissima sapienza romana! Distinguere tra atti legittimi e patti. Con quest'atto, dirà il giudice, io non potrei ammettere un esperimento di azione, la legge fiscale impera: il chirografo, l'atto è inespertibile; però l'autore della legge mi ha detto: io non ho inteso comminare la nullità della stipulazione, ebbene, io darò vigore alla stipulazione in linea di eccezione, in linea di riconvenzione.

Così avremo un atto senza risultati utili se prodotto come a fondamento di azione, con effetti legittimi se prodotto per sostenere una eccezione, una retentione, una compensazione.

Gl'interessati si sforzeranno ad esibire in giustizia l'atto non registrato in modo da ottenerne utili effetti.

Vengo ad un'altra considerazione.

Gli autori della legge che hanno voluto fare? Hanno voluto reprimere la frode che si commetterebbe all'imposta da' contraenti, ma certo non hanno voluto pregiudicare i diritti dei terzi.

Io ho dato dei valori a mutuo; avvi l'atto; corse il semestre e non fu registrato; in mie mani l'atto è inespertibile. Viene un mio creditore, pignora presso il terzo. Questi dichiara non essere affatto debitore, appunto perchè crede che l'atto convenuto con me perchè non registrato non può avere vigore, e non giustifica che avesse ricevuto in prestito. Il creditore però risponderà vittoriosamente:

L'articolo 11 è limitato ai contraenti; esso fu introdotto per evitare le frodi dei contraenti; quell'articolo 11 non potrà mai pregiudicare al diritto de' terzi. Se dal debitore sequestrato o pignorato non può smentirsi la dichiarazione negativa appunto perchè l'atto è inespertibile e non può avere vigore nel di lui limitato rapporto; debbe però produrre ogni suo effetto per li creditori che non hanno partecipato alla frode, e che sarebbero puniti per la colpa del loro debitore. Il valore inserviente a pagare i debiti contratti è ingiusto che rimanga presso il debitore reo di avere partecipato alla frode.

I tribunali certamente faranno plauso alle osservazioni del creditore. Ma se questo può essere un procedimento leale, osservate benissimo, come può essere un procedimento simulato.

Io affitto i miei fondi e non ne posso riscuotere la pensione perchè mi trovo in presenza di un debitore il quale mi si ricusa appunto perchè il mio chirografo non è esperibile; mi dichiaro debitore di un'altro; quest'altro procederà al sequestro o pignoramento e rimuoverà intieramente l'applicazione dell'articolo 11. Così conseguirò per lo mezzo di un terzo ciò che non avrei potuto conseguire direttamente; adunque una legge che facilmente può eludersi non debbe sanzionarsi.

Potrei moltiplicare gli esempi come l'articolo 11 possa facilmente eludersi: sia un atto privato di depo-